



24
ORDINANZA N. / 2022

PORTO DI ANCONA – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DI FENOMENI DI STAZIONAMENTO, DI OCCUPAZIONE, DI BIVACCO E DI IMPROPRIO UTILIZZO DI SPAZI DEMANIALI COMUNI NELL'AMBITO PORTUALE DI ANCONA

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm. ii, a mente del quale l'Autorità di Sistema Portuale è ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale ed è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- VISTO** l'art. 8 comma 3 lett. m) della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm. ii, che dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministri le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione approvato con DPR 15 febbraio 1952 n. 328;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- CONSIDERATO** che alcuni spazi ed aree comuni ricompresi nell'ambito demaniale portuale di Ancona sono interessati da fenomeni di stazionamento, di occupazione abusiva non altrimenti autorizzata, di improprio utilizzo in ragione della presenza protratta di bivacchi e di persone senza fissa dimora, ciò con potenziali ripercussioni in termini di pregiudizio alla sicurezza dell'ordine



pubblico oltre che all'igiene, alla sanità, al decoro pubblici ed alla tutela ambientale;

RISCONTRATE

nello specifico, alcune situazioni di criticità e di degrado sociale meritevoli di analisi ed approfondimento da parte del Comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica tenutosi presso la sede della Prefettura di Ancona in data 29 aprile 2022;

CONSIDERATO

che, in recepimento delle indicazioni del Prefetto di Ancona, a fronte di quanto sopra, il suddetto Comitato ha valutato l'opportunità che l'Autorità di Sistema Portuale provveda ad emettere apposita Ordinanza che preveda l'interdizione all'accesso ed all'occupazione degli spazi comuni portuali da parte di persone senza fissa dimora al fine di tutelare la sicurezza, l'igiene, la sanità ed il decoro dell'infrastruttura portuale e garantirne la legittima fruizione da parte degli operatori portuali, dell'utenza in transito e, laddove consentito, della cittadinanza, in condizioni atte ad assicurare la pubblica incolumità e gli interessi pubblici sottesi;

RILEVATA

in proposito, in sede del predetto Comitato, la necessità di accompagnare l'emissione del presente provvedimento amministrativo con la concomitante attività di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine preposte e con interventi finalizzati alla rimozione di masserizie e di ogni altro oggetto improprio da ogni area demaniale portuale ricadente sotto le competenze gestorie dell'Autorità di Sistema Portuale;

RITENUTO

necessario intraprendere ogni utile percorso volto alla adozione di misure preventive e precettive che, unitamente al perseguimento delle condizioni di sicurezza, dell'ordine pubblico, di igiene, di sanità, di decoro pubblici e di tutela ambientale, consentano la corretta emersione del fenomeno in parola, nonché di segnalare i soggetti eventualmente bisognosi per l'inserimento nei programmi di contrasto alla povertà ed al disagio sociale intrapresi dalle Amministrazioni pubbliche all'uopo preposte.

TENUTO CONTO

che una sezione delle aree demaniali interessate dai fenomeni di occupazione abusiva di cui sopra, nello specifico il sedime dell'impianto ferroviario di collegamento tra la stazione ferroviaria "Ancona Centrale" e la stazione ferroviaria "Ancona Marittima" presso la via Da Chio, incluso lo spazio di quest'ultima, risulta attualmente nella disponibilità alla "Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.";

RITENUTO

pertanto, per le prioritarie esigenze della pubblica incolumità, dell'igiene, sanità e decoro pubblici nonché del collettivo interesse, di adottare il presente provvedimento;

VISTI

gli atti d'ufficio.



TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, ORDINA

ART. 1

Ai fini della salvaguardia della pubblica sicurezza, dell'igiene, della sanità, del decoro pubblici e della piena fruibilità degli spazi e delle aree comuni da parte degli operatori portuali, dell'utenza in transito e, laddove consentito, della cittadinanza, è fatto divieto di occupare, impedendone e/o comprimendone il pubblico utilizzo, spazi pubblici o ad uso collettivo di pertinenza demaniale nell'ambito del porto di Ancona, sia in forma individuale che aggregata, nonché in forma di stazionamento e di bivacco, sia diurno che notturno.

Nelle medesime aree, è, altresì, vietato il deposito o l'accumulo temporaneo di masserizie, suppellettili ed ogni altro oggetto non previamente legittimato nelle forme di legge da parte di questa Autorità di Sistema, pena l'immediata rimozione con conseguente smaltimento d'ufficio – da parte di questo Ente - con esecuzione in danno ai soggetti responsabili.

ART. 2

In relazione a quanto stabilito nel precedente art. 1, al fine di disincentivare fenomeni di occupazione abusiva di spazi comuni di pertinenza portuale demaniale, sono vietati a chiunque il trasporto ed il conferimento di masserizie, indumenti e materiali di vario genere all'interno dell'ambito portuale di Ancona se non previamente autorizzati da questa Autorità di Sistema Portuale e comunque per legittime finalità porto funzionali.

A tal proposito, le associazioni di volontariato e di assistenza sociale o privati cittadini, in caso di fenomeni di cui sopra, potranno formalizzare specifica segnalazione a questo Ente che valuterà il coinvolgimento degli organi e dei servizi sociali all'uopo preposti per assicurare la dovuta assistenza delle persone senza fissa dimora e/o in difficoltà presso le strutture pubbliche presenti sul territorio.

ART. 3

In relazione a quanto stabilito nel precedente art. 1., è fatto obbligo per la "Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.", negli spazi di sedime dell'impianto ferroviario di collegamento tra la stazione ferroviaria "Ancona centrale" e la stazione ferroviaria "Ancona Marittima", inclusa quest'ultima, di intraprendere ogni iniziativa di competenza in termini di vigilanza, buona custodia, pulizia e mantenimento delle giuste condizioni di decoro ciò onde prevenire e/o contenere ogni possibile occasione di abusiva occupazione o bivacco negli spazi medesimi.

ART. 4

La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.



ART. 5

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161, 1164 e 1174 Cod. Nav.

Ancona, 25/5/2022

Il Presidente

Ing. Vincenzo Garofalo

V°

Il Dirigente Tecnico

Ing. Gianluca Pellegrini

Il Dirigente Demanio – Imprese e lavoro portuale

Avv. Giovanna Chilà